



Bruxelles, 18 dicembre 2019
(OR. en)

15254/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0169(COD)**

**ENV 1037
SAN 527
CONSOM 340
AGRI 628
CODEC 1796**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14944/19 + COR 1
n. doc. Comm.:	9498/18 + ADD 1 - COM(2018) 337 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua - Esame del testo di compromesso finale in vista di un accordo

Si allega per le delegazioni il testo del regolamento sul riutilizzo dell'acqua risultante dal terzo trilogico del 2 dicembre 2019 e concordato dal Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione del 18 dicembre 2019.

Le delegazioni DE e SK hanno annunciato l'intenzione di astenersi quando il testo sarà presentato al Consiglio per adozione.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell'Unione europea determinano scarsità d'acqua e deterioramento della qualità delle acque. In particolare, i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche imprevedibili e le siccità contribuiscono in misura significativa all'esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all'agricoltura e allo sviluppo urbano.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

- (2) L'Unione potrebbe rafforzare la sua capacità di reazione di fronte alle crescenti pressioni sulle risorse idriche attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando l'estrazione dai corpi idrici e dalle acque sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi di acque reflue trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ menziona il riutilizzo dell'acqua, insieme alla promozione dell'uso nell'industria di tecnologie efficienti dal punto di vista idrico e di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico, tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di applicare per conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire un buono stato delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo per quanto riguarda le acque superficiali e sotterranee. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio⁴ dispone che le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento debbano essere riutilizzate ogniqualvolta ciò risulti appropriato.
- (3) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee"⁵, la Commissione evidenzia la necessità di istituire uno strumento di regolamentazione delle norme a livello dell'Unione per il riutilizzo dell'acqua, allo scopo di rimuovere gli ostacoli a un uso diffuso di tale opzione alternativa di erogazione dell'acqua, che può in particolare contribuire a limitare la carenza idrica e a ridurre la vulnerabilità dei sistemi di erogazione.
- (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea"⁶ stabilisce la gerarchia dei provvedimenti che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d'acqua e le siccità. La comunicazione sostiene che, nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, al fine di ridurre l'impatto di siccità gravi si potrebbe considerare, in alcune circostanze e tenendo conto della dimensione costi-benefici, di utilizzare come approccio alternativo infrastrutture aggiuntive di erogazione idrica.

³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁴ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁵ COM(2012) 673.

⁶ COM(2007) 414.

- (5) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea⁷, ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda; tuttavia ritiene che l'Unione debba adottare un approccio olistico alla gestione delle risorse idriche, che abbinì misure di gestione della domanda, misure per l'ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell'acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche.
- (6) Nel suo "Piano d'azione per l'economia circolare"⁸, la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l'elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua. La Commissione dovrebbe aggiornare il suo piano d'azione e mantenere le risorse idriche tra i settori prioritari d'intervento.
- (7) Lo scopo di questo strumento giuridico sul riutilizzo dell'acqua è quello di favorire una maggiore diffusione di tale riutilizzo laddove opportuno ed efficiente in termini di costi, creando in tal modo un quadro che consenta agli Stati membri di praticare il riutilizzo dell'acqua qualora lo desiderino o ne abbiano necessità. Il riutilizzo dell'acqua è un'alternativa promettente per molti Stati membri: attualmente, tuttavia, solo una piccola parte di essi pratica il riutilizzo dell'acqua e ha adottato disposizioni legislative o norme nazionali a tale riguardo. Il presente strumento giuridico dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire la prosecuzione del riutilizzo dell'acqua, permettendo nel contempo ad altri Stati membri di applicare tali norme allorché decidono di introdurre questa pratica in un secondo momento. Qualsiasi decisione di non praticare il riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere debitamente giustificata sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento e riesaminata periodicamente.
- (8) Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di erogazione idrica, quali i trasferimenti d'acqua o la desalinizzazione. Tuttavia tale riutilizzo, che potrebbe ridurre gli sprechi d'acqua realizzando un risparmio idrico, rimane limitato nell'Unione. Il motivo è parzialmente da ricercare nell'elevato costo del sistema di riutilizzo delle acque reflue e nella mancanza di norme ambientali e sanitarie comuni dell'Unione per il riutilizzo dell'acqua, nonché, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, nei potenziali rischi per la salute e l'ambiente e nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque depurate.

⁷ 2008/2074 (INI).

⁸ COM(2015) 614.

- (9) Il riutilizzo dell'acqua potrebbe contribuire al recupero dei nutrienti contenuti nelle acque reflue trattate, e l'utilizzo di acque depurate a fini di irrigazione nell'agricoltura e nella silvicoltura potrebbe essere un modo per restituire i nutrienti, quali ad esempio azoto, fosforo e potassio, ai cicli biogeochimici naturali.
- (10) Al fine di garantire un riutilizzo ottimale delle risorse idriche reflue urbane, gli utilizzatori finali dovrebbero essere formati per garantire che venga utilizzata la pertinente classe di acque depurate. Se lo stesso tipo di coltura ha destinazioni d'uso sconosciute o molteplici, è opportuno utilizzare la classe più elevata, a meno che non vengano applicate opportune barriere che consentano di raggiungere la qualità richiesta.
- (11) Si potranno conseguire norme sanitarie in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque depurate soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque depurate destinate all'irrigazione agricola non presentano differenze significative tra uno Stato membro e l'altro. L'armonizzazione delle prescrizioni contribuirà anche all'efficiente funzionamento del mercato interno per quanto riguarda tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque depurate e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari che le autorità competenti imporranno, ove necessario, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione pertinenti. I parametri sono basati sulla relazione tecnica del Centro comune di ricerca della Commissione e rispecchiano le norme internazionali in materia di riutilizzo dell'acqua.
- (12) Il riutilizzo dell'acqua a fini di irrigazione agricola può altresì contribuire a promuovere l'economia circolare recuperando i nutrienti dalle acque depurate e applicandoli ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione. Il riutilizzo dell'acqua potrebbe in tal modo ridurre potenzialmente la necessità di applicazioni integrative di concime inorganico. Gli utilizzatori finali dovrebbero essere informati del tenore di nutrienti delle acque depurate.
- (13) Fra i motivi individuati per spiegare la scarsa diffusione del riutilizzo dell'acqua in Europa rientrano gli ingenti investimenti necessari per ammodernare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e la mancanza di incentivi finanziari per applicare il riutilizzo dell'acqua al settore dell'agricoltura. Dette questioni possono essere affrontate promuovendo regimi innovativi e incentivi economici per tenere conto adeguatamente dei costi e dei benefici socioeconomici e ambientali del riutilizzo dell'acqua.

- (14) Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere coerente con la politica dell'Unione nel settore delle acque e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo n. 6 inteso a garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie, nonché un significativo aumento del riciclaggio dell'acqua e del riutilizzo dell'acqua in condizioni sicure a livello mondiale, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 12 relativo a modelli sostenibili di produzione e consumo. Inoltre, il presente regolamento intende assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo alla tutela dell'ambiente.
- (15) Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono stabilite dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le attività di riutilizzo dell'acqua non causino un deterioramento della qualità dell'acqua potabile. Per tale ragione il piano di gestione dei rischi dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano e/o delle relative zone di salvaguardia.
- (16) In alcuni casi i gestori delle strutture di depurazione trasportano e conservano le acque depurate anche dopo l'uscita dalla struttura di depurazione, prima di consegnarle ai successivi soggetti della catena, quali il gestore della distribuzione delle acque depurate, il gestore dello stoccaggio delle acque depurate o l'utilizzatore finale. È necessario definire il punto di conformità per chiarire dove cessa la responsabilità del gestore delle strutture di depurazione e dove inizia la responsabilità del successivo soggetto della catena.

- (17) La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell'individuare e gestire i rischi in modo proattivo e integrare il concetto di produzione di acque depurate della qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali elementi della gestione dei rischi e individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. A tal fine, i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua dovrebbero assicurare che le acque depurate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci siano rischi né per la salute umana e animale né per l'ambiente. Al fine di elaborare tali piani di gestione dei rischi si potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali vigenti, ad esempio gli orientamenti per la valutazione e la gestione dei rischi per la salute riguardo al riutilizzo di acqua non potabile (ISO 20426:2018), gli orientamenti per l'utilizzo delle acque reflue trattate per progetti di irrigazione (ISO 16075:2015) o gli orientamenti dell'OMS⁹.
- (18) La cooperazione e l'interazione tra le diverse parti coinvolte nel processo di depurazione dell'acqua dovrebbero essere una condizione preliminare all'istituzione di procedure per il trattamento di depurazione, conformemente alle prescrizioni per gli usi specifici e per poter programmare l'erogazione di acque depurate in relazione alla domanda degli utilizzatori finali.
- (19) Al fine di proteggere efficacemente l'ambiente e la salute umana e animale, occorre che i gestori delle strutture di depurazione siano responsabili in via primaria della qualità delle acque depurate al punto di conformità. Per conformarsi alle prescrizioni minime e alle eventuali altre condizioni stabilite dall'autorità competente, i gestori delle strutture di depurazione dovrebbero monitorare la qualità delle acque depurate rispettando le prescrizioni minime e le eventuali altre condizioni stabilite dalle autorità competenti. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività ordinarie di monitoraggio e la tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate in conformità della direttiva 91/271/CEE.

⁹ https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gsuweg2/en/

- (20) Le acque depurate contemplate nelle prescrizioni del presente regolamento sono ottenute da acque reflue che sono state raccolte in reti fognarie e trattate in impianti di trattamento delle acque reflue urbane in conformità della direttiva 91/271/CEE e che seguono ulteriori trattamenti (nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o in una struttura di depurazione) per soddisfare i parametri di cui all'allegato I del presente regolamento. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a 2 000 non vige l'obbligo di essere provvisti di reti fognarie. Ciononostante, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 che confluiscono in reti fognarie dovrebbero essere soggette a un trattamento appropriato prima dello scarico di tali acque reflue in acque dolci e in estuari, a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE. In tale contesto, le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 rientrerebbero nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo quando confluiscono in una rete fognaria e sono soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Analogamente, il presente regolamento non riguarda le acque reflue industriali biodegradabili provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali di cui all'allegato III della direttiva 91/271/CEE, a meno che le acque reflue provenienti da tali impianti confluiscono in una rete fognaria e siano soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane.
- (21) Il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini di irrigazione agricola costituisce un intervento orientato al mercato, basato sulle richieste e sulle esigenze del settore agricolo, in particolare in taluni Stati membri che devono far fronte a penurie di risorse idriche. I gestori delle strutture di depurazione e gli utilizzatori finali dovrebbero collaborare per far sì che la qualità dell'acqua depurata prodotta conformemente alle prescrizioni minime stabilite dal presente regolamento soddisfi le esigenze degli utilizzatori finali per quanto riguarda le categorie di colture. Nei casi in cui le classi di qualità delle acque prodotte dai gestori di strutture di depurazione non siano compatibili con la categoria di coltura e con la tecnica di irrigazione già presenti nell'area servita (ad es. in un sistema di erogazione collettivo), è possibile giungere a prescrizioni in materia di qualità dell'acqua utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento delle acque depurate, in linea con l'approccio multibarriera.

- (22) È necessario garantire l'utilizzo sicuro delle acque depurate, in modo da incoraggiare il riutilizzo dell'acqua a livello dell'Unione e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. La produzione e l'erogazione di acque depurate a fini di irrigazione agricola dovrebbero pertanto essere consentite solo sulla base di un permesso concesso dalle autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell'Unione, nonché la tracciabilità e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili al permesso di cui sopra dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione dei permessi, ad esempio le autorità competenti e i termini, dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare le procedure vigenti per la concessione dei permessi, adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento. Nel designare la parte o le parti responsabili dell'elaborazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua e l'autorità competente per la concessione del permesso per la produzione e l'erogazione delle acque depurate, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che non vi siano conflitti di interessi.
- (23) Se sono necessari un gestore della distribuzione delle acque depurate e un gestore dello stoccaggio delle acque depurate, tali gestori dovrebbero poter essere soggetti all'obbligo di permesso. Se sono soddisfatti tutti i requisiti per il rilascio del permesso, l'autorità competente nello Stato membro dovrebbe rilasciare un permesso contenente tutte le condizioni e le misure necessarie stabilite nel piano di gestione dei rischi.

(24) Le disposizioni del presente regolamento sono complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l'ambiente. Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente, i gestori delle strutture di depurazione e le autorità competenti dovrebbero pertanto tener conto delle prescrizioni stabilite in altre pertinenti normative dell'Unione, e segnatamente: le direttive 86/278/CEE, 91/676/CEE¹⁰ e 98/83/CE¹¹ del Consiglio, le direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE, i regolamenti (CE) n. 178/2002¹², (CE) n. 852/2004¹³, (CE) n. 183/2005¹⁴, (CE) n. 396/2005¹⁵ e (CE) n. 1069/2009¹⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2006/7/CE¹⁷, 2006/118/CE¹⁸, 2008/105/CE¹⁹ e 2011/92/UE²⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2073/2005²¹, (CE) n. 1881/2006²² e (CE) n. 142/2011²³ della Commissione.

¹⁰ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

¹¹ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

¹² Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

¹⁷ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

¹⁸ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

¹⁹ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

²⁰ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

²² Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

²³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- (25) Ai fini del presente regolamento è opportuno che le attività di trattamento e quelle di depurazione delle acque reflue urbane possano avvenire all'interno di uno stesso luogo fisico, mediante una stessa struttura o attraverso più strutture separate. Inoltre, il gestore dell'impianto di trattamento dovrebbe poter coincidere con il gestore della struttura di depurazione.
- (26) Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare e contempla la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano. Detto regolamento tratta della qualità sanitaria degli alimenti e uno dei suoi principi fondamentali è che la responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe in via primaria all'operatore del settore alimentare. Tale regolamento è anche oggetto di orientamenti dettagliati, tra i quali è da segnalare la "Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene (2017/C 163/01)". Le prescrizioni minime per le acque depurate stabilite nel presente regolamento non impediscono agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell'acqua necessaria per conformarsi al regolamento (CE) n. 852/2004 utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento.
- (27) Il riciclaggio e il riutilizzo delle acque reflue trattate offrono un notevole potenziale. Al fine di promuovere e incoraggiare le pratiche di riutilizzo delle acque, l'indicazione di utilizzi specifici all'interno del presente regolamento non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di consentire l'utilizzo delle acque depurate per ulteriori scopi, incluso il riutilizzo a fini industriali, irrigui e civili e ambientali, secondo quanto ritenuto necessario sulla base delle caratteristiche e delle esigenze nazionali, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente.
- (28) Al fine di promuovere la fiducia nel riutilizzo dell'acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni chiare, complete e aggiornate in materia di riutilizzo idrico dovrebbe garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare interesse anche per altre autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo idrico per un uso specifico. Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell'acqua, gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione adeguate alla portata del riutilizzo dell'acqua, al fine di rendere i soggetti interessati consapevoli dei benefici di tale pratica, promuovendone così l'accettazione.

- (29) L'istruzione e la formazione degli utilizzatori finali rivestono primaria importanza in quanto componenti dell'attuazione e del mantenimento di misure preventive. Nel piano di gestione dei rischi dovrebbero essere prese in considerazione misure preventive specifiche in relazione all'esposizione umana, quali l'uso di dispositivi di protezione individuale, il lavaggio delle mani e l'igiene personale.
- (30) La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale²⁵ (convenzione di Aarhus). La direttiva 2003/4/CE dispone obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ tratta la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni del presente regolamento relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione dovrebbero lasciare impregiudicate le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.
- (31) Le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate rispecchiano le conoscenze scientifiche disponibili così come le norme e le pratiche sul riutilizzo dell'acqua riconosciute a livello internazionale e garantiscono che tali acque possano essere utilizzate in maniera sicura a fini di irrigazione agricola, onde assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. Alla luce dei risultati della valutazione del presente regolamento o qualora i nuovi sviluppi scientifici e il progresso tecnico lo rendano necessario, la Commissione potrebbe valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime di cui all'allegato I, sezione 2, e, ove opportuno, dovrebbe presentare proposte legislative di modifica in conformità del trattato.

²⁴ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

²⁵ GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

²⁶ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

- (32) Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le prescrizioni minime e i principali compiti di gestione dei rischi. Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, la Commissione dovrebbe poter adottare anche atti delegati a integrazione dei principali compiti di gestione dei rischi definendo specifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (33) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono fornire sul controllo dell'attuazione del presente regolamento, nonché relative al formato e alla presentazione delle informazioni sul quadro generale a livello dell'Unione elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.
- (34) Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque depurate alle condizioni indicate nel permesso. In caso di mancata conformità, dovrebbero imporre alla parte o alle parti responsabili di adottare le misure necessarie per garantire la conformità. È opportuno sospendere l'erogazione delle acque depurate ogniqualvolta la mancata conformità comporti un significativo rischio per l'ambiente o per la salute umana.

²⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (35) Le autorità competenti dovrebbero cooperare con altre pertinenti autorità, scambiandosi informazioni, al fine di garantire la conformità con le pertinenti prescrizioni nazionali e dell'Unione.
- (36) I dati forniti dagli Stati membri sono fondamentali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare l'efficacia della legislazione alla luce degli obiettivi perseguiti.
- (37) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di eventuali misure supplementari. La valutazione dovrebbe tenere conto dei progressi scientifici, in particolare per quanto riguarda l'impatto potenziale delle sostanze che destano crescente preoccupazione.
- (38) Lo scopo del presente regolamento è, tra l'altro, quello di proteggere l'ambiente e la salute umana e animale. La Corte di giustizia ha più volte dichiarato incompatibile con il carattere vincolante attribuito a una direttiva in forza dell'articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, escludere, in linea di principio, la possibilità per gli interessati di far valere l'obbligo imposto da una direttiva possa essere fatto valere dagli interessati. Tale considerazione vale anche per un regolamento che mira a garantire che le acque depurate siano sicure per l'irrigazione agricola.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (40) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (41) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del presente regolamento e affinché i gestori si preparino all'applicazione delle nuove norme.
- (42) Al fine di sviluppare e promuovere il più possibile il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, è opportuno che l'Unione europea sostenga la ricerca e lo sviluppo in materia, tramite il programma Orizzonte Europa, onde migliorare in misura significativa l'affidabilità delle acque reflue adeguatamente trattate e i metodi sostenibili per il loro utilizzo.
- (43) La direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri che dispongono della necessaria flessibilità includano misure supplementari nei programmi di misure adottate per sostenere gli sforzi tesi a conseguire gli obiettivi di qualità dell'acqua stabiliti da tale direttiva. L'elenco non limitativo delle misure supplementari di cui all'allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/CE contiene, tra le altre cose, misure tese a favorire il riutilizzo dell'acqua. In questo contesto e in linea con la gerarchia dei provvedimenti che potrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri nella gestione della carenza idrica e della siccità e che promuovono misure prioritarie che vanno dal risparmio idrico alla politica tariffaria e soluzioni alternative, e tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, è opportuno applicare le prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, stabilite dal presente regolamento, ogni volta che vengono riutilizzate acque reflue urbane trattate provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, a fini di irrigazione agricola.
- (44) Il presente regolamento mira a incoraggiare l'utilizzo sostenibile dell'acqua. A tale scopo, la Commissione europea dovrebbe impegnarsi a utilizzare i programmi dell'Unione, fra cui il programma LIFE, per sostenere le iniziative locali di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni per la gestione dei rischi, ai fini dell'utilizzo sicuro delle acque depurate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.
2. Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque depurate a fini di irrigazione agricola, onde assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, promuovere l'economia circolare e favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CE, a fini di irrigazione agricola, come specificato nell'allegato I, sezione 1.
2. Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l'acqua a fini di irrigazione agricola in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) le condizioni geografiche e climatiche di uno o più dei distretti idrografici o parti di essi;
 - b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo delle acque sotterranee di cui alla direttiva 2000/60/CE;

- c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;
- d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque depurate e altre risorse idriche.

Tale decisione è debitamente giustificata sulla base dei criteri summenzionati e presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.

- 3. In deroga a quanto sopra, non è necessario che i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi alle strutture di depurazione rispettino le disposizioni del presente regolamento laddove l'autorità competente accerti che siano soddisfatti i seguenti criteri:
 - a) il progetto di ricerca o il progetto pilota non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per l'estrazione di acque destinate al consumo umano e/o nelle relative zone di salvaguardia designate ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
 - b) il progetto di ricerca o il progetto pilota sarà oggetto di opportuno monitoraggio.

Qualsiasi decisione adottata a norma del presente paragrafo è limitata a un massimo di cinque anni. Nessun raccolto risultante da un progetto di ricerca o un progetto pilota esentato a norma del presente paragrafo è immesso sul mercato.

- 4. Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell'acqua necessaria per conformarsi al regolamento (CE) n. 852/2004 applicando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con altre opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini di irrigazione agricola.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. *"autorità competente(i)"*: autorità o organismo(i) designati da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento relativi alla concessione del permesso per la produzione e/o l'erogazione di acque depurate e alla verifica della conformità, nonché alla concessione della deroga per progetti di ricerca o progetti pilota;
2. *"utilizzatore finale"*: una persona fisica o giuridica, o un soggetto pubblico o privato, che utilizza acque depurate a fini di irrigazione agricola;
3. *"acque reflue urbane"*: acque reflue urbane quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE;
4. *"acque depurate"*: le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in una struttura di depurazione conformemente all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento;
5. *"struttura di depurazione"*: un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento;
6. *"gestore della struttura di depurazione"*: una persona fisica o giuridica, che rappresenta un soggetto privato o un'autorità pubblica, che gestisce o controlla una struttura di depurazione;
7. *"pericolo"*: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico che ha il potenziale di causare danni a persone, ad animali, alle colture agrarie o ad altri vegetali, ad altro biota terrestre, al biota acquatico, al suolo o all'ambiente in generale;

8. *"rischio"*: la probabilità che i pericoli individuati provochino un danno in un determinato periodo di tempo, compresa la gravità delle conseguenze;
9. *"gestione dei rischi"*: una gestione sistematica che assicura costantemente la sicurezza dell'acqua riutilizzata in un contesto specifico;
10. *"misura preventiva"*: azione o attività adeguata che può essere attuata per prevenire o eliminare un rischio per l'ambiente e la salute, o per ridurlo a un livello accettabile;
11. *"punto di conformità"*: il punto in cui un gestore della struttura di depurazione consegna l'acqua depurata al soggetto successivo della catena;
12. *"barriera"*: qualsiasi mezzo, comprese le operazioni fisiche o procedurali o le condizioni d'uso, che riduca o eviti i rischi di infezione umana impedendo che le acque depurate entrino in contatto con i prodotti ingeriti e con le persone direttamente esposte, o un altro mezzo che, per esempio, riduca la concentrazione di microorganismi nelle acque depurate o ne impedisca la sopravvivenza nei prodotti ingeriti;
13. *"permesso"*: autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente per la produzione e/o l'erogazione di acque depurate a fini di irrigazione agricola ai sensi del presente regolamento;
14. *"parte(i) responsabile(i)"*: una parte che svolge un ruolo o un'attività nel sistema di riutilizzo dell'acqua, compresi il gestore della struttura di depurazione, l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane se diverso dal gestore della struttura di depurazione, l'autorità o le autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti designate, il gestore della distribuzione delle acque depurate o il gestore dello stoccaggio delle acque depurate;
15. *"sistema di riutilizzo dell'acqua"*: l'insieme di infrastrutture e altri elementi tecnici necessari alla produzione, all'erogazione e all'utilizzo delle acque depurate. Comprende tutti gli elementi dall'entrata nell'impianto di trattamento delle acque reflue fino al punto o ai punti in cui le acque depurate sono impiegate a fini di irrigazione agricola, comprese le infrastrutture di distribuzione e stoccaggio, ove applicabile.

Articolo 4

Obblighi dei gestori delle strutture di depurazione e obblighi in materia di qualità delle acque depurate

1. Il gestore della struttura di depurazione provvede a che, al punto di conformità, le acque depurate a fini di irrigazione agricola, come precisato nell'allegato I, sezione 1, siano conformi:
 - a) alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;
 - b) a ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda la qualità dell'acqua.

Dopo il punto di conformità, il gestore della struttura di depurazione non è più responsabile della qualità dell'acqua.

2. Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni e alle condizioni di cui al paragrafo 1, il gestore della struttura di depurazione procede al monitoraggio della qualità dell'acqua, nel rispetto:
 - a) dell'allegato I, sezione 2;
 - b) di ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda il monitoraggio.

Articolo 5

Gestione dei rischi

1. Ai fini della produzione, dell'erogazione e dell'utilizzo di acque depurate, l'autorità competente fa in modo che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.
2. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua è elaborato dal gestore della struttura di depurazione, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. La parte o le parti responsabili che elaborano il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua consultano tutte le altre pertinenti parti responsabili e gli utilizzatori finali, a seconda dei casi.

3. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua si basa su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II e individua le responsabilità di gestione dei rischi del gestore della struttura di depurazione e di altre parti responsabili. Può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell'acqua.
4. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua provvede in particolare a:
 - a) stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore della struttura di depurazione oltre a quelle specificate nell'allegato I, in conformità dell'allegato II, lettera b), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;
 - b) individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell'allegato II, lettera c);
 - c) individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell'acqua e stabilire ulteriori prescrizioni dopo il punto di conformità, necessarie per garantire la sicurezza del sistema di riutilizzo dell'acqua, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all'utilizzo, se del caso, e individuare la parte o le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 13, atti delegati intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 13, atti delegati a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II.

Articolo 6

Obblighi concernenti il permesso per quanto riguarda le acque depurate

1. La produzione e l'erogazione di acque depurate a fini di irrigazione agricola di cui all'allegato I, sezione 1, sono subordinate al rilascio di un permesso.
2. La parte o le parti responsabili del sistema di riutilizzo dell'acqua, compreso, se del caso, l'utilizzatore finale in conformità della legislazione nazionale, presentano una domanda volta al rilascio del permesso di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un permesso esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui la struttura di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.
3. Il permesso stabilisce gli obblighi del gestore della struttura di depurazione e di qualsiasi altra parte responsabile, ove esista. Si basa sul piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua e comprende, tra l'altro, quanto segue:
 - a) la classe o le classi di qualità delle acque depurate nonché l'uso agricolo consentito per il quale, in forza dell'allegato I, le acque depurate sono permesse, il luogo di utilizzo, la struttura o le strutture di depurazione e il volume annuo stimato delle acque depurate da produrre;
 - b) le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;
 - c) le condizioni relative alle prescrizioni supplementari per il gestore della struttura di depurazione, se presenti, stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua;
 - d) ogni altra condizione necessaria per eliminare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l'ambiente fino a portarli a un livello accettabile;
 - e) il periodo di validità;
 - f) il punto di conformità.

4. Ai fini della valutazione della domanda, l'autorità competente consulta altre autorità pertinenti e scambia informazioni con esse, in particolare le autorità del settore idrico e del settore sanitario, se diverse dall'autorità competente, e qualsiasi altra parte ritenuta pertinente dall'autorità competente.
5. L'autorità competente decide senza indugio se concedere un permesso. L'autorità competente, qualora necessiti di più di 12 mesi dal ricevimento della domanda completa per prendere una decisione, a causa della complessità della domanda, comunica al richiedente la data prevista per la decisione.
6. Il permesso è riesaminato periodicamente e, ove necessario, aggiornato almeno nei seguenti casi:
 - a) in seguito a una modifica sostanziale della capacità, a un miglioramento dell'apparecchiatura o all'aggiunta di nuovi processi o apparecchiature;
 - b) in seguito a cambiamenti delle condizioni climatiche o di altro tipo che incidono in modo significativo sullo stato ecologico dei corpi idrici superficiali.
7. Gli Stati membri possono decidere che lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzo delle acque depurate siano soggetti a un permesso specifico al fine di applicare le prescrizioni e le barriere supplementari individuate nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 7

Verifica della conformità

1. L'autorità competente verifica che le acque depurate rispettino le condizioni indicate nel permesso. La verifica della conformità è eseguita secondo tutte le seguenti modalità:
 - a) controlli in loco;

- b) uso dei dati di monitoraggio ottenuti, in particolare, in applicazione del presente regolamento;
 - c) qualsiasi altro mezzo adeguato.
2. In caso di mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso, l'autorità competente impone al gestore della struttura di depurazione e, se del caso, alle altre parti responsabili di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità senza indugio e informare immediatamente gli utilizzatori finali interessati.
 3. Se la mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso comporta un rischio significativo per l'ambiente o per la salute umana o animale, il gestore della struttura di depurazione o qualsiasi altra parte responsabile sospende immediatamente l'ulteriore erogazione di acque depurate, fino a quando l'autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata, secondo le procedure definite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, conformemente all'allegato I, sezione 2, punto 2.1, lettera a, primo comma.
 4. In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni del permesso, il gestore della struttura di depurazione o qualsiasi altra parte responsabile informano immediatamente l'autorità competente e altre parti che potrebbero potenzialmente esserne interessate, e comunicano all'autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.
 5. L'autorità competente verifica periodicamente che le parti responsabili rispettino le misure e i compiti previsti dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

Articolo 8

Cooperazione tra Stati membri

1. Qualora il riutilizzo delle acque abbia rilevanza transfrontaliera, gli Stati membri designano un punto di contatto o ricorrono a strutture esistenti istituite in virtù di accordi internazionali, per cooperare, se del caso, con i punti di contatto e con le autorità competenti degli altri Stati membri. Il ruolo dei punti di contatto o delle strutture esistenti consiste nell'offrire assistenza, su richiesta, e coordinare la comunicazione tra autorità competenti. Prima di concedere il permesso, le autorità competenti scambiano informazioni in merito alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, con il punto di contatto dello Stato membro in cui sono destinate a essere utilizzate le acque depurate. I punti di contatto provvedono, in particolare, a ricevere e trasmettere le richieste di assistenza.
2. Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.

Articolo 9

Informazione e sensibilizzazione

Il risparmio di risorse idriche risultante dal riutilizzo dell'acqua è oggetto di campagne generali di sensibilizzazione negli Stati membri in cui le acque depurate sono utilizzate a fini di irrigazione agricola; tali campagne possono comprendere la promozione dei benefici del riutilizzo sicuro dell'acqua. Gli Stati membri interessati possono anche istituire campagne di informazione destinate agli utilizzatori finali per garantire un uso ottimale e sicuro delle acque depurate, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. Gli Stati membri possono adattare tali campagne di informazione e sensibilizzazione alla portata del riutilizzo delle acque.

Articolo 10

Informazioni al pubblico

1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, ove le acque depurate siano utilizzate a fini di irrigazione agricola come precisato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico, online o con altri mezzi, informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell'acqua. Tali informazioni riguardano, tra l'altro:
 - a) la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;
 - b) la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità del presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate, a condizione che tali dati siano disponibili;
 - c) i permessi concessi o modificati in conformità del presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3;
 - d) i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1;
 - e) i punti di contatto designati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate ogni due anni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione adottata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sia resa pubblica online o con altri mezzi.

Articolo 11

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, ove le acque depurate siano utilizzate a fini di irrigazione agricola come precisato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, provvedono a:
 - a) elaborare e pubblicare entro ... [sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e aggiornare successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e le altre informazioni che devono essere rese disponibili online al pubblico in conformità dell'articolo 10;
 - b) elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sui casi di mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso, raccolte conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.
2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.
3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, l'Agenzia europea dell'ambiente, in consultazione con gli Stati membri, redige, pubblica e aggiorna, periodicamente o su richiesta della Commissione, un quadro generale a livello dell'Unione che comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d'insieme e le relazioni degli Stati membri.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, nonché relative al formato e alla presentazione del quadro generale a livello dell'Unione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14.

5. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisce orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica del presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 12

Valutazione e riesame

1. La Commissione, entro ... [otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, sui seguenti elementi:
- a) l'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento;
 - b) le serie di dati elaborate dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell'Unione elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3;
 - c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;
 - d) le conoscenze tecniche e scientifiche;
 - e) le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili, oppure altri orientamenti internazionali o norme ISO.
2. Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- a) le prescrizioni minime di cui all'allegato I;
 - b) i principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II;
 - c) le prescrizioni supplementari stabilite dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c);
 - d) le conseguenze del riutilizzo dell'acqua sull'ambiente e sulla salute umana e animale, comprese le conseguenze delle sostanze che destano crescente preoccupazione.

3. Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la fattibilità di:
 - a) estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alle acque depurate destinate a ulteriori usi specifici, compreso il riutilizzo a fini industriali;
 - b) estendere le prescrizioni del presente regolamento all'utilizzo indiretto di acque reflue trattate.
4. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 o qualora le nuove conoscenze tecniche e scientifiche lo rendano necessario, la Commissione può valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime di cui all'allegato I, sezione 2.
5. La Commissione, ove opportuno, presenta proposte legislative di modifica in conformità del trattato.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1. Utilizzi delle acque depurate di cui all'articolo 2

Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

- colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;
- colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);
- colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque depurate per ulteriori scopi quali il riutilizzo a fini industriali e a fini irrigui e civili e ambientali.

Sezione 2. Prescrizioni minime

2.1. Prescrizioni minime applicabili alle acque depurate destinate a fini di irrigazione agricola

Le classi di qualità delle acque depurate nonché gli utilizzi e le tecniche di irrigazione consentiti per ciascuna classe sono elencati nella tabella 1. Le prescrizioni minime di qualità delle acque sono indicate alla lettera a) della tabella 2. Le frequenze minime e gli obiettivi prestazionali per il controllo delle acque depurate sono stabiliti alla lettera b) della tabella 3 (attività ordinarie di monitoraggio) e tabella 4 (controllo di validazione).

Le categorie di colture sono irrigate con acque depurate appartenenti alla corrispettiva classe minima di qualità di cui alla tabella 1 riportata di seguito, a meno che non siano applicate le opportune ulteriori barriere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), che consentono di soddisfare le prescrizioni di qualità di cui alla tabella 2. Tali ulteriori barriere possono basarsi sull'elenco indicativo delle misure preventive che figura nell'allegato II, punto 7, o in qualsiasi altra norma nazionale o internazionale equivalente, ad es. la norma ISO 16075-2.

Tabella 1 Classi di qualità delle acque depurate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti

Classe minima di qualità delle acque depurate	Categoria di coltura*	Tecniche di irrigazione
A	Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice, da consumare crude e le colture alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate	Tutte
B	Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l'alimentazione di animali da latte o da carne	Tutte
C	Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l'alimentazione di animali da latte o da carne	Irrigazione a goccia** o altra tecnica di irrigazione che eviti il contatto diretto con la parte commestibile della coltura
D	Colture industriali, da energia e da sementi	Tutte***

(*) Se lo stesso tipo di coltura irrigata rientra in più categorie della tabella 1, si applicano le prescrizioni della categoria più rigorosa.

(**) L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati "emettitori" o "gocciolatori".

(***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia, occorre prestare particolare attenzione alla protezione della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine è opportuno porre in essere le adeguate misure preventive.

a) Prescrizioni minime di qualità delle acque

Tabella 2 Prescrizioni di qualità delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di qualità delle acque depurate	Obiettivo tecnologico indicativo	Prescrizioni di qualità				
		<i>E. coli</i> (quantità/ 100 ml)	BOD ₅ (mg/l)	TSS (mg/l)	Torbidità (NTU)	Altro
A	Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione	≤10	≤10	≤10	≤5	<i>Legionella</i> spp.: <1 000 ufc/l se vi è rischio di disseminazione via aerosol Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio
B	Trattamento secondario e disinfezione	≤100	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio ¹ (allegato I, tabella 1)		-	
C	Trattamento secondario e disinfezione	≤1 000			-	
D	Trattamento secondario e disinfezione	≤10 000			-	
		¹ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).		Ai sensi della direttiva 91/271/CEE (allegato I, tabella 1)		

Le acque depurate saranno considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni soddisfano tutti i seguenti criteri:

- i valori indicati per *E. coli*, *Legionella* spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90% dei campioni. Nessuno dei valori dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per *E. coli* e *Legionella* e il 100% del valore indicato per i nematodi intestinali;
- i valori indicati per BOD₅, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90% dei campioni. Nessuno dei valori dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile del 100% del valore indicato.

b) Prescrizioni minime di controllo

I gestori delle strutture di depurazione effettuano attività ordinarie di monitoraggio per verificare che le acque depurate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla lettera a). Le attività ordinarie di monitoraggio rientrano nelle procedure di verifica del sistema di riutilizzo dell'acqua.

I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri microbiologici al punto di conformità sono prelevati in conformità della norma EN ISO 19458 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

Tabella 3 Frequenze minime delle attività ordinarie di monitoraggio delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di qualità delle acque depurate	<i>E. coli</i>	BOD ₅	TSS	Torbidità	<i>Legionella</i> spp. (ove applicabile)	Nematodi intestinali (ove applicabile)
A	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Costante	Due volte al mese	Due volte al mese o con frequenza determinata dal gestore della struttura di depurazione secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nella struttura di depurazione
B	Una volta alla settimana	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	-		
C	Due volte al mese			-		
D	Due volte al mese			-		

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che una nuova struttura di depurazione sia messa in funzione.

Le strutture di depurazione già in funzione che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispettano le prescrizioni di qualità delle acque depurate di cui all'allegato I, tabella 2, sono esentati da tale obbligo in materia di controllo di validazione.

Il controllo di validazione deve essere sempre effettuato in caso di miglioramento dell'apparecchiatura o di aggiunta di nuovi processi o apparecchiature.

Il controllo di validazione è eseguito per la classe A di qualità delle acque depurate, ossia quella cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di \log_{10}) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati a ciascun gruppo di agenti patogeni (batteri, virus e protozoi). I microrganismi indicatori selezionati sono l'*E. coli* per i batteri patogeni, i colifagi F-specifici, colifagi somatici o colifagi per i virus patogeni e le spore di *Clostridium perfringens* o i solfobatteri sporigeni per i protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di \log_{10}) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati (di cui alla tabella 4) sono soddisfatti al punto di conformità, considerando le concentrazioni di acque reflue crude che entrano nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Almeno il 90% dei campioni di validazione raggiunge o supera gli obiettivi prestazionali.

Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nelle acque reflue crude per ottenere la riduzione di \log_{10} , l'assenza di tale indicatore biologico nelle acque depurate significa che i requisiti della validazione sono rispettati. Le prestazioni per quanto riguarda l'obiettivo di conformità possono essere stabilite mediante controllo analitico, aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (quali dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi, ecc.) o essere oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate per i trattamenti innovativi.

Tabella 4 Controllo di validazione delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Classe di qualità delle acque depurate	Microrganismi indicatori (*)	Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento (riduzione di log ₁₀)
A	<i>E. coli</i>	≥ 5,0
	Colifagi totali/colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (**)	≥ 6,0
	Spore di <i>Clostridium perfringens</i> /solfobatteri sporigeni (***)	≥ 4,0 (in caso di spore di <i>Clostridium perfringens</i>) ≥ 5,0 (in caso di solfobatteri sporigeni)

(*) Ai fini del controllo di validazione possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento *Campylobacter*, Rotavirus e *Cryptosporidium* al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log₁₀ dovrebbero quindi essere i seguenti: *Campylobacter* (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e *Cryptosporidium* (≥ 5,0).

(**) Quale indicatore più appropriato della presenza di virus è scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l'analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici).

(***) Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di *Clostridium perfringens*. Tuttavia, se la concentrazione di spore di *Clostridium perfringens* non consente di convalidare l'eliminazione richiesta di log₁₀, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni.

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

ALLEGATO II

a) Principali elementi della gestione dei rischi

La gestione dei rischi comprende l'individuazione e la gestione proattive dei rischi al fine di assicurare che le acque depurate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci siano rischi né per la salute umana e animale né per l'ambiente. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base dei seguenti elementi.

1. Descrizione dell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua, dalle acque reflue che entrano nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al punto di utilizzo, compresi le fonti di acque reflue, le fasi di trattamento e le relative tecnologie presso la struttura di depurazione, l'infrastruttura di erogazione, distribuzione e stoccaggio, l'utilizzo previsto, il luogo e il periodo di utilizzo (ad esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscelazioni e i volumi di acque depurate da erogare.
2. Individuazione delle parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell'acqua e individuazione delle rispettive responsabilità. Le responsabilità e i ruoli di tutte le parti interessate sono chiaramente precisati e assegnati.
3. Individuazione di potenziali pericoli, in particolare la presenza di agenti inquinanti e patogeni, e di possibili eventi pericolosi quali un malfunzionamento del trattamento, fuoriuscite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo dell'acqua descritto.
4. Individuazione degli ambienti e delle popolazioni a rischio nonché delle vie di esposizione ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici, quali l'idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l'ecologia locali, e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole e di irrigazione impiegate. Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi, irreversibili o a lungo termine, sul piano ambientale e sanitario, delle attività di depurazione delle acque, sulla base di prove scientifiche.

5. Valutazione dei rischi per l'ambiente e per la salute umana e animale, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, della durata degli utilizzi previsti, degli ambienti e delle popolazioni individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, tenendo in considerazione il principio di precauzione, nonché di tutte le pertinenti normative nazionali e dell'Unione, dei documenti di orientamento e delle prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori. La valutazione del rischio potrebbe basarsi sull'esame degli studi e dei dati scientifici disponibili.

La valutazione del rischio si articola nei seguenti elementi:

- a) una valutazione dei rischi per l'ambiente, comprendente tutti i seguenti aspetti:
 - i) la conferma della natura dei pericoli, compreso, se del caso, il livello senza effetto previsto;
 - ii) la valutazione del grado potenziale di esposizione;
 - iii) la caratterizzazione del rischio;

- b) una valutazione dei rischi per la salute umana e animale, comprendente tutti i seguenti aspetti:
 - i) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;
 - ii) la valutazione della gamma potenziale della dose o del grado potenziale di esposizione;
 - iii) la caratterizzazione del rischio.

La valutazione del rischio può essere condotta per mezzo di una valutazione del rischio qualitativa o semiquantitativa. Si procederà invece a una valutazione del rischio quantitativa quando vi sono dati di supporto sufficienti o in progetti con un potenziale rischio elevato per l'ambiente o la salute pubblica.

Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:

- a) la prescrizione di ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio²⁹;
- b) l'obbligo che le aree protette di acqua potabile rispettino le prescrizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio³⁰;
- c) la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹;
- d) la prescrizione di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³²;
- e) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³;
- f) la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale (ossia inquinanti specifici dei bacini idrografici) di cui alla direttiva 2000/60/CE;

²⁹ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

³⁰ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

³¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

³² Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

³³ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

- g) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴;
- h) le prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE del Consiglio³⁵;
- i) le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;
- j) le prescrizioni per l'igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷;
- k) la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione³⁸;
- l) la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione³⁹;

³⁴ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

³⁵ Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

³⁶ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

³⁷ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

³⁸ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

³⁹ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

- m) le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰;
- n) le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ e al regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione⁴².

b) Condizioni relative alle prescrizioni supplementari

6. Presa in considerazione di prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell'acqua che si aggiungono a quelle indicate nell'allegato I e/o sono più rigorose rispetto ad esse, ove necessario e opportuno per garantire un livello adeguato di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, in particolare quando vi sono chiare prove scientifiche del fatto che i rischi derivino dalle acque depurate e non da altre fonti.

In base all'esito della valutazione del rischio di cui al punto 5, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

- a) i metalli pesanti;
- b) gli antiparassitari;

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁴² Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- c) i sottoprodotti di disinfezione;
- d) i medicinali;
- e) altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche;
- f) la resistenza agli agenti antimicrobici.

c) Misure preventive

7. Individuazione delle misure di prevenzione che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. È opportuno prestare particolare attenzione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano e alle relative zone di salvaguardia.

Tali misure di prevenzione possono comprendere:

- a) il controllo dell'accesso;
- b) misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;
- c) tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad es. irrigazione a goccia);
- d) prescrizioni specifiche per l'irrigazione a pioggia (ad es. velocità massima del vento, distanza tra l'impianto di irrigazione a pioggia e le aree sensibili);
- e) prescrizioni specifiche per i campi agricoli (ad es. inclinazione del terreno, saturazione idrica del suolo, zone carsiche);
- f) il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;

- g) la definizione di distanze minime di sicurezza (ad es. rispetto alle acque superficiali, comprese le sorgenti destinate alla zootecnia, o ad attività quali l'acquacoltura, la piscicoltura, la molluschicoltura, il nuoto e altre attività acquatiche);
- h) pannelli segnaletici presso i siti di irrigazione indicanti l'utilizzo di acqua depurata e non potabile.

Misure specifiche di prevenzione che potrebbero risultare pertinenti sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 Misure specifiche di prevenzione

Classe di qualità delle acque depurate	Misure specifiche di prevenzione
A	- I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
B	- Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra. - Esclusione delle vacche da latte in lattazione dal pascolo finché quest'ultimo non è asciutto. - Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell'imballaggio. - I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
C	- Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra. - Esclusione degli animali dal pascolo per cinque giorni dopo l'ultima irrigazione. - Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell'imballaggio. - I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque depurate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
D	- Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

8. Sistemi e procedure adeguati di controllo della qualità, compreso il monitoraggio delle acque depurate sulla base di parametri pertinenti, e programmi adeguati di manutenzione delle apparecchiature.

Si raccomanda al gestore della struttura di depurazione di istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato conformemente alla norma ISO 9001 o equivalente.

9. Sistemi di monitoraggio ambientale per garantire che sia fornito un riscontro del monitoraggio e che tutti i processi e le procedure siano opportunamente convalidati e documentati.

10. Un sistema adeguato di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in merito a eventi di questo tipo, e aggiornamento periodico del piano di risposta alle emergenze.

Gli Stati membri potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali esistenti quali gli orientamenti in materia di valutazione e gestione del rischio per la salute del riutilizzo dell'acqua non potabile (ISO 20426:2018) e gli orientamenti in materia di utilizzo di acque reflue trattate per progetti di irrigazione (ISO 16075:2015) o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale oppure orientamenti dell'OMS⁴³ quali strumenti per l'individuazione sistematica dei pericoli, la valutazione e la gestione dei rischi, sulla base di un approccio basato su priorità applicato all'intera catena (dal trattamento delle acque reflue urbane per il riutilizzo, alla distribuzione e all'utilizzo a fini di irrigazione agricola nonché al controllo degli effetti) e per specifiche valutazioni dei rischi in loco.

11. Istituzione di meccanismi di coordinamento tra i diversi attori per assicurare la produzione e l'utilizzo dell'acqua depurata in condizioni di sicurezza.



⁴³ https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gsuweg2/en/;
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ssp-manual/en/